

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del docente **GIUSEPPE PERTICARO**, (C.F. PRTGPP68E13Z133D) nato a Baden (Svizzera) il 13.05.1968 e residente in Mottafollone alla via Giovanni XXIII n.37/1, rappresentato e difeso dall'**avv. Vincenzo Perticaro** (C.F. PRTVCN71R23Z133N) e dall'**avv. Pasquale Perticaro** (C.F. PRTPQL69L12F775M; pasquale.perticaro@avvocatiperugiapec.it; fax 0755016880), congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Perticaro sito in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 146 e che dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 06.23.32.31.852, o al seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- Il **DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rappresentante p.t.,

-resistente-

nonché nei confronti

della professoressa **MO LUCIANA**, residente in Serravalle Sesia (VC) in Corso Giacomo Matteotti n. 228

-controinteressata-

per l'annullamento, previa sospensiva

a) dei calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR, "Prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati i calendari della prova orale" con le 38 Commissioni/sottocommissioni) con il quale veniva assegnata al Prof. Giuseppe Perticaro la "17 sottocommissione Lazio" in data 29.04.2019(**cf. allegato n. 1**);

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

b) del Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019", avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019(**cf. allegato n. 2**);

c) del Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "Integrazione al D.D.G. n.395 del 27/03/2019" avente prot. m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019(**cf. allegato n. 3**);

d) dei verbali e dei provvedimenti tutti della commissione "17 sottocommissione Lazio" relativi all'esame orale sostenuto dal professore Giuseppe Perticaro e redatti in data 31.05.2019, non conosciuti;

e) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.

PREMESSO IN FATTO

1. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 138 del 03.08.2017, è stato pubblicato in Gazz. Uff. del 20.09.2017 n. 220, il "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208" (**cf. allegato n. 4**).

2. Il "Corso – concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali" è stato poi bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n. 90 (**cf. allegato n. 5**).

3. Il docente Perticaro Giuseppe ha presentato domanda di ammissione al citato corso – concorso.

4. La prova preselettiva è svolta dal candidato Perticaro in data 23.07.2018.

5. Superata la prova preselettiva, l'esponente ha sostenuto la prova iscritta lo scorso 18.10.2018.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

6. Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, sono stati individuati i criteri di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici per la prova orale (**cf. allegato n. 6**).

7. Con nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019, è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato sul sito del MIUR nella sezione dedicata al concorso in data 29.03.2019 (**cf. allegato n. 7**).

8. Il professore Giuseppe Perticaro era ricompreso nel suddetto elenco e quindi ammesso a svolgere la prova orale.

9. In data 29.04.2019 sono stati pubblicati sul sito del MIUR i calendari della prova orale, con l'abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni nominate secondo i criteri previsti dalla prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019 (**cf. allegato n. 1 cit.**).

10. Alla data del 29.04.2019, il professore Perticaro è stato assegnato, in base ai criteri sopra descritti, alla commissione/sottocommissione "17 sottocommissione Lazio" (**cf. allegato n. 8**).

11. Con Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019, il Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha decretato l'integrazione dell'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019, inserendo nel suddetto elenco le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria; **assegnando: la prof.ssa Curatolo Emanuela alla sottocommissione n. 33, la prof.ssa Di Rosa Annunziata alla sottocommissione n. 34, la prof.ssa Mo Luciana alla sottocommissione n. 35 e la prof.ssa Misiti Anna Maria Pia alla sottocommissione n. 36.** (**cf. allegato n. 2 cit.**)

12. Analogamente, con Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019, è stata disposta una nuova integrazione dell'elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 con

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

riferimento alla posizione della prof.ssa **Caiazzo Lucia, assegnata alla sottocommissione n. 0** (cfr. allegato n. 3 cit).

13. In data 31.05.2019, il ricorrente, prof. Perticaro Giuseppe, ha sostenuto la prova orale dinanzi alla Commissione “17 sottocommissione Lazio”, conseguendo il punteggio di 62/100 non sufficiente per il superamento della prova.

14. All’esito dell’esame, il ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti (cfr. allegato n. 9), ad oggi, non ancora riscontrata dall’Amministrazione precedente.

15. Atteso che l’inserimento delle professoressa Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana, Misiti Maria Pia e Caiazzo Lucianell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e l’abbinamento delle stesse alle commissioni/sottocommissioni per lo svolgimento della suddetta prova appare essere avvenuto in spregio ai predeterminati criteri individuati nella citata nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, per come meglio si specificherà *infra*, così determinando elusione dei suddetti anche nei confronti dell’ordigno ricorrente.

16. Il prof. Giuseppe Perticaro ha inoltrato all’Amministrazione competente istanza di annullamento in autotutela al fine di notificare il Ministero e il Dipartimenti in merito all’elusione dei criteri riscontratee così domandando l’annullamento degli atti compiuti in violazione di legge (cfr. allegato n. 10).

Anche con riferimento all’istanza di annullamento in autotutela, l’Amministrazione precedente è rimasta silente. Per il che, ci si riserva sin d’ora la proposizione di motivi aggiunti in caso di riscontro alle istanze menzionate successivo alla proposizione del presente ricorso da parte dei competenti Uffici.

17. Necessaria si palesa quindi l’intervento di codesto Ecc.mo Collegio affinché provveda all’annullamento dei citati provvedimenti, previa sospensione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, LETT. A) DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.05.2001. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II..

4

Tel: 06.37518993 – Fax: 06.233231852

E-mail: studioperticaro@libero.it

vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

**VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA NOTA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO DEL
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 22.03.2019 ED AVENTE PROT. N. PI.AOODGPER.
REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O
ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'.
DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DI POTERE.
INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE "17 SOTTOCOMMISSIONE LAZIO".**

Come anticipato in narrativa, per la prova orale, l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame doveva e sarebbe dovuto avvenire secondo i criteri individuati nella nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Segnatamente, con la suddetta nota è stato specificato che: *"I candidati ammessi alla prova orale verranno abbinati ad una delle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici secondo i seguenti criteri.*

L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta verrà ordinato per codice fiscale di ciascuno in ordine alfabetico.

I codici fiscali verranno quindi assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottomissioni esaminatrici.

Si abbinerà, in sequenza, il primo candidato dell'elenco alla commissione iniziale, il secondo candidato alla sottocommissione n. 1, il terzo candidato alla sottocommissione n. 2 ecc. fino alla distribuzione di tutti i candidati in tutte le commissioni in tutte le 38 commissioni/sottocommissioni costituite.

Più nello specifico, alla commissione iniziale saranno assegnati candidati n. 1, n. 39, n. 77 ecc.; alla sottocommissione n. 1 i candidati n. 2, n. 40, n. 78 ecc. alla sottocommissione n. 2 i candidati n. 3, n. 41, n. 79 ecc. fino a esaurimento dell'elenco.

Ciascuna commissione/sottocommissione convocherà i candidati assegnati a partire dalla lettera "M". I calendari delle convocazioni verranno pubblicati sul sito internet del Ministero nella sezione

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

dedicata al concorso. La pubblicazione dei suddetti avvisi ha valore di notifica a tutti gli effetti.”(cfr. allegato n. 6 cit).

Nel caso *de quo*, i suddetti criteri non appaiono invece essere stati rispettati.

Procediamo con ordine al fine di evidenziarne le violazioni riscontrate.

A seguito della correzione delle prove scritte, con il Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 è stato pubblicato l’elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale.

I candidati sono stati inseriti simultaneamente e ordinati in ordine alfabetico secondo il criterio del codice fiscale.

Giova sottolineare che nessun elenco ufficiale di tutti i candidati ammessi alla prova orale ordinati secondo i criteri sopra citati è stato mai pubblicato dal Ministero resistente.

Qui la prima violazione del principio di trasparenza al cui rispetto è sempre chiamata l’Amministrazione procedente.

Alla data del 29.04.2019, il prof. Perticaro risultava essere abbinato alla commissione “17 sottocommissione Lazio”, come indicato nel calendario delle prove orali pubblicato sul sito del MIUR, nella sezione dedicata al concorso in oggetto (http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml).

Successivamente, come approfondito in punto di fatto, con il Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019 ed con il Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019, l’elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019 è stato integrato e pertanto sono stati ammessi alla prova orale ulteriori 5 (cinque) candidati.

Gli ulteriori candidati integrati sono stati inseriti quindi nell’elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019, unitamente ai propri codici fiscali.

L’inserimento degli stessi avrebbe dovuto comportare un diverso abbinamento degli esaminandi alle commissioni delle prove d’esame nel rispetto dei criteri individuati con la nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019.

Ed invece, con i Decreti Dipartimentali n. 777 e n. 738 citati, i candidati integrati sono stati assegnati arbitrariamente alle commissioni d’esame.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

Come si evince dalla perizia redatta dal perito informatico, arch. Gregoire Kourtis, e che si allega per opportuna conoscenza, l'abbinamento delle candidate, inserite postumamente all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, alle competenti commissioni per lo svolgimento della prova orale è avvenuto in spregio ai criteri previsti (**cf. allegato n. 11**).

Ed infatti, qualora fossero stati rispettati i criteri di abbinamento previsti a priori da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'assegnazione dei candidati alle commissioni/sottocommissione sarebbe stata ben diversa.

A titolo esemplificativo, si procede a mettere a confronto la situazione dell'odierno ricorrente, prof. Giuseppe Perticaro, e quella della professoressa Mo Luciana.

In applicazione dei criteri previsti dalla nota del Capo Dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22.03.2019 ed avente prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019, a seguito dell'integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 27.03.2019, il candidato Giuseppe Perticaro avrebbe dovuto sostenere il proprio esame orale dinanzi alla Commissione "22 sottocommissione Lombardia". Ed invece, il ricorrente è stato abbinato alla Commissione "17 sottocommissione Lazio.

Analogamente, la professoressa Mo Luciana avrebbe dovuto essere abbinata alla Commissione "25 sottocommissione Piemonte" e non arbitrariamente alla Commissione "35 sottocommissione Veneto", come invece è avvenuto con il Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019.

Il mancato inserimento dei 5 candidati, pertanto, lungi dall'essere un mero errore materiale, ha evidentemente ed inevitabilmente viziato l'intera procedura di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici, in violazione agli stessi principi che il bando di concorso intendeva espressamente tutelare ovvero l'imparzialità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell'azione della P.A.: per garantire il rispetto di tali fondamentali principi dell'azione amministrativa sarebbe stato sufficiente inserire i nominativi dei 5 candidati sopra menzionati e procedere ad un nuovo abbinamento di tutti i candidati alle loro naturali commissione/sottocommissione; ciò sarebbe dovuto e potuto avvenire anche in virtù del fatto che tutte le prove orali non erano ancora iniziate. Da ciò ne consegue, con tutta

7

Tel: 06.37518993 – Fax: 06.233231852

E-mail: studioperticaro@libero.it

vincenzoperticaro@ordineavvocatiroma.org

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

evidenza l'assoluta illegittimità dell'abbinamento e dei successivi atti consequenziali per chiara violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento dell'azione della P.A..

Come specificato nello stesso decreto, proprio al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale, venivano a priori escluse possibili richieste di variazione della sede assegnata per lo svolgimento della prova. Ne consegue che la corretta applicazione della procedura avrebbe permesso di escludere qualsivoglia tentativo di orientare l'assegnazione dei candidati verso una commissione piuttosto che un'altra.

Ebbene, l'algoritmo, per come formulato, avrebbe garantito l'abbinamento casuale dei candidati ammessi all'orale purché fosse rispettato il presupposto indefettibile dell'inserimento simultaneo di tutti 3800 candidati ammessi a sostenere la prova orale, che ordinati per codice fiscale venivano assegnati uno alla volta, in ordine di elenco, alle 38 commissioni/sottocommissioni esaminatrici; il mancato inserimento di uno o più candidati ammessi alla prova orale, come avvenuto nel caso in questione, avrebbe chiaramente generato un sistema di abbinamento erroneo in quanto non trasparente e imparziale e, pertanto orientabile, nel senso che avrebbe permesso di orientare l'abbinamento dei candidati ad una commissione/sottocommissione diversa da quella "naturale".

In altre parole, per meglio comprendere in concreto la vicenda, se si fosse voluto abbinare il candidato n. 5 con la commissione n. 3, era sufficiente non inserire nell'algoritmo (rectuis, non caricare nel "sistema"), i primi due candidati che lo precedevano, così che il candidato originariamente inserito quale n. 3 diveniva n.1 e perciò, assegnato alla prima delle commissioni, mentre il candidato originariamente inserito al n. 5 diveniva n. 3 e perciò, assegnato alla terza commissione, con l'inevitabile conseguenza che il candidato originariamente inserito al n.6 diventava 4 che veniva assegnato non alla sua commissione naturale (la n.6, predeterminata secondo i criteri oggettivi dell'algoritmo), ma alla commissione 4, e così via per i successivi candidati in elenco, "spostati" tutti in dietro di due posizioni, quindi di due commissioni.

Detta questione si è verificata nel caso in questione dove l'omesso iniziale inserimento di 5 candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia e Caiazza Lucia, immesse successivamente, le prime quattro con D.D.G. 738 del 20.5.2019

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

(m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019) e la quinta con D.D.G. 777 del 24.5.2019 (m_pi.ADPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000777.24-05-2019), facevano automaticamente “scivolare” tutti gli abbinamenti, come diligentemente rilevato dalla consulenza di parte dell’Arch. Gregoire Kourtis (**cf. allegato n 11 cit.**). In particolare, il ricorrente, per effetto dell’omesso inserimento delle cinque candidate che lo precedevano in ordine alfabetico/codice fiscale, anziché al posto 2721 (abbinato alla commissione naturale n. 22 Lombardia) veniva inserito al posto n. 2716 e, pertanto, abbinato illegittimamente alla commissione n. 17 Lazio.

La questione, anche in considerazione della diversa collocazione territoriale delle commissioni e, soprattutto, della disuguale percentuale di promossi tra le diverse commissioni/sottocommissioni, non è propriamente e chiaramente una questione meramente formale. Sotto tale aspetto, basti pensare che la commissione n. 17 Lazio si è distinta, particolarmente, per una notevole percentuale di bocciati degli ammessi alla prova orale, in media, superiore a quella di altre commissioni/sottocommissioni.

Per il che, il mancato rispetto e /o l’evidente elusione dei criteri previsti per l’abbinamento dei candidati alle commissioni/sottocommissioni, al momento dell’integrazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ha determinato lo stravolgimento dell’ordine precostituito, inficiando inesorabilmente gli atti svolti, così ponendoli in aperto contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità, legalità e parità di trattamento, a cui *l’agere* amministrativo deve sempre anelare e in particolar modo in caso di procedure concorsuali pubbliche, sanciti dall’art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001.

Come noto, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, volte all’accertamento della professionalità richiesta, devono conformarsi ai seguenti principi previsti dal citato art. 35, co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 30.05.2001:

*“a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;***

*b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;***

*c) **rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;***

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) omissis

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.”

Evidente come nel caso di specie, i principi di legalità, imparzialità, oggettività e trasparenza e ancor prima la *lex specialis* della procedura concorsuale in commento siano stati apertamente violati, stante dall'alterazione e l'elusione dei criteri previsti per l'abbinamento dei candidati alle commissioni d'esame.

Tutto quanto innanzi ha determinato l'inaccettabile disparità di trattamento tra i candidati di una procedura concorsuale pubblica.

A ciò consegue l'incontrovertibile lesione degli interessi legittimi dell'ordigno ricorrente, nonché dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso dall'art. 97 della Costituzione, stante l'elusione dei criteri previsti dalla procedura di selezione, che hanno determinato la distrazione del ricorrente dalla propria commissione naturale: la “22 sottocommissione Lombardia”!

Sul punto, granitico è l'orientamento della Giurisprudenza amministrativa, secondo cui “il principio di legalità che connota l'azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, **l'esercizio del potere sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l'Amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio.**”(cfr. C.d.S, sez. VI, 19.01.2017, n. 231).

Tanto più se si considera la tassatività dei criteri previsti nell'abbinamento dei candidati.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

Pertanto, l'elusione della *lex specialis* della procedura concorsuale vizia inesorabilmente i provvedimenti gravati stante la palese violazione di legge che sconfinava non solo nel vizio di eccesso di potere ma finanche nello sviamento dello stesso.

Si rende noto, che le medesime circostanze sono state rappresentate sia all'Amministrazione procedente, come meglio si specificherà *sub* motivo II, sia dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, affinché vengano valutate le eventuali responsabilità penali ex art. 323 e 328 c.p., con denuncia querela depositata lo scorso 25.06.2019 (**cf. allegato n. 12**).

Emerge quindi *ictu oculi* come la procedura sia stata inesorabilmente inficiata di tutti i profili in rubrica e pertanto i provvedimenti impugnati meritano di essere recisi in *toto*, al fine di comportare il ripristino e la corretta applicazione dei criteri indicati e consentendo al ricorrente di svolgere la prova orale dinanzi alla propria commissione "naturale".

In ultimo, non può sottacersi, come i verbali e i provvedimenti assunti dalla commissione "17 sottocommissione Lazio" nei confronti del professore Giuseppe Perticaro siano affetti anche dal vizio di incompetenza, atteso che le funzioni esaminatrici nei confronti del ricorrente erano e sono assegnate solo alla commissione "22 sottocommissione Lombardia", in ossequio ai criteri dettati dallo stesso Ministero resistente.

Anche per il che si insiste per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti i provvedimenti quivi impugnati, ivi compresi i verbali e i provvedimenti adottati dalla commissione "17 sottocommissione Lazio" viziati anche di incompetenza, ad oggi però non conosciuti stante l'inerzia dell'Amministrazione resistente, che qui di seguito si specificherà.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II..VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST.VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI PUBBLICITA', IMPARZIALITA'. ECCESSO DI POTERE.

A seguito della prova orale sostenuta in data 31.05.2019, il docente Giuseppe Perticaro ha avanzato istanza di accesso agli atti.

Segnatamente, con la richiesta inoltrata alle Amministrazioni procedenti in data 05.06.2019 (**cf. allegato n. 9 cit.**), il ricorrente ha domandato l'ostensione:

- del verbale redatto in sede di esame del docente Perticaro Giuseppe, indicante le domande poste al candidato e le risposte fornite dallo stesso;

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

- del documento contenente le motivazioni relative all'assegnazione del punteggio di 62/70esimi;
- dell'elenco delle domande stilate dalla 17 sottocommissione Lazio da sottoporre ai candidati esaminati il 31.05.2019;
- dei criteri di valutazione dei candidati fissati dalla 17 sottocommissione Lazio;
- di ogni documentazione relativa all'esame in oggetto;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Come anticipato in narrativa, nessun riscontro è giunto in merito dall'Amministrazione procedente.

La riscontrata inerzia della P.A. nel caso *de quo* contrasta inesorabilmente con l'obbligo per la stessa ex art. 2 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. di concludere il procedimento amministrativo iniziato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso.

L'obbligatorietà della conclusione del procedimento è stata peraltro ribadita in sede giurisprudenziale.

Ed infatti, come sancito dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, "*l'obbligo giuridico di provvedere - ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione*" (cfr. C.d.S., sez. IV, 30.07.2017, n. 3234; ex multis C.d.S., sez. V, 22.01.2015, n. 273; C.d.S., sez. V, 03.06.2010, n. 3487).

Ed ancora.

In data 13.06.2019, il ricorrente ha invitato istanza di annullamento in aututela alla competente Amministrazione domandando l'intervento espresso nel caso *de quo*, attese tutte le violazioni meglio specificate *sub* motivo I (cfr. allegato n. 10 cit.).

Analogamente, anche in questa seconda occasione, la P.A. è rimasta silente, così reiterando la violazione dell'obbligo di conclusione del provvedimento previsto ex art. 2 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii..

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e quindi il mancato riscontro alle istanze avanzate all'Amministrazione precedente ha ulteriormente scalfito il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Ed infatti, la mancata ostensione della documentazione richiesta e il mancato riscontro all'istanza di annullamento in aututela, hanno limitato la conoscenza degli atti che attecchiano la procedura *de qua*, così non consentendo la possibilità di esperire gli strumenti di tutela previsti dall'Ordinamento stante la mancata conoscenza della documentazione delle statuizioni della P.A. resistente sul punto.

Per il che, ci si riserva di proporre motivi aggiunti in caso di postumo riscontro da parte dell'Amministrazione precedente.

Qualora invece l'inerzia e il silenzio della stessa dovrebbe procrastinarsi, domanda l'accertamento della violazione dell'obbligo di conclusione dei procedimenti avviati su istanza del ricorrente, così individuando le responsabilità dei competenti Uffici ed invitandoli a concludere gli stessi.

III. ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Evidente è il *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso.

Parimenti manifesto è il periculum in mora subito e *subendo* dal ricorrente.

Ed infatti, non può sottacersi in questa sede, come la distrazione del candidato dalla propria commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia" abbia inesorabilmente inficiato l'esito della procedura concorsuale.

Necessario ed urgente si palesa la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati e l'adozione delle misure cautelari idonee a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

In disparte i vizi di violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, nonché di incompetenza, sollevati nei motivi di ricorso e che quivi si intengono integralmente riportati e trascritti in ossequio al principio di brevità degli atti ex art. 3 c.p.a., appare opportuno sottolineare come la commissione "17 sottocommissione Lazio" si sia particolarmente distinta per una notevole percentuale di candidati che non sono stati ritenuti idonei alla graduatoria finale di merito come previsto dal bando e ss..mm.ii.

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

Ciò ha ulteriormente acuito il danno sofferto dal ricorrente.

Si osserva, infatti, che durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso parte ricorrente subirebbe, per effetto degli atti impugnati, un pregiudizio grave ed irreparabile, che farebbe venir meno l'utilità del ricorso e l'effettività del diritto della parte ricorrente. Ed invero, il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale ed irripetibile occasione di carriera.

Anche per il che si insiste per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e idonei a consentire l'espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Per tutto quanto innanzi, il professore Giuseppe Perticaro, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

l'accoglimento del presente riscontro, unitamente all'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ivi compresa la richiesta di espletamento della prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici del docente Giuseppe Perticaro dinanzi alla commissione d'esame "22 sottocommissione Lombardia".

Con vittoria di spese diritti ed onorari di cui i sottoscritti difensori si dichiarano antistatari.

Si producono i seguenti documenti in copia:

- 1.** calendari della prova orali pubblicati sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/concorso_ds/news.shtml sito MIUR;
- 2.** Decreto Dipartimentale n. 738 del 20.05.2019;
- 3.** Decreto Dipartimentale n. 777 del 24.05.2019;
- 4.** Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 138 del 03.08.2017;
- 5.** Decreto del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 n. 90
- 6.** Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0011180.22-03-2019;
- 7.** Nota prot. n. pi.AOODGPER. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019;
- 8.** Elenco candidati abbinati alla "17 sottocommissione Lazio"

Studio Legale Perticaro

Viale Giuseppe Mazzini 146– Cap. 00195 – Roma

9. Istanza accesso atti del 05.06.2019;

10. Istanza di annullamento in autotutela del 13.06.2019;

11. Perizia arch. Koutis;

12. Denuncia – querela del 25.06.2019.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso afferisce la materia del pubblico impiego e che pertanto il C.U. versato è pari a 315,00 euro.

Con ogni riserva.

Con osservanza.

Roma, 26 giugno 2019

Avv. Pasquale Perticaro

Avv. Vincenzo Perticaro